

Repertorio n. ....1 Raccolta n. ....

**CONVENZIONE URBANISTICA**

**PRIMA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DI  
INIZIATIVA PRIVATA PER L'ÀMBITO DI TRASFORMAZIONE  
"AT1"**

Art. 28, L. n° 1.150 del 17 agosto 1942

Artt. 12 e 14, L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005

Adottato con

Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 26 ottobre 2015

Approvato con

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno ....., del mese di .....

.....

in ..... (...), nel mio studio secondario, in Via ..... n. ....;

innanzi a me, Dott. ....;

Notaio in .....;

iscritto presso il Collegio del Distretto notarile di Bergamo;

sono presenti i signori:

\* **BERTOLLO CLAUDIO**, nato a Treviglio (BG) il giorno 17 dicembre 1962, di condizione imprenditore, codice fiscale n. BRT CLD 62T17 L400G, domiciliato, per la carica, presso la sede della società di cui infra, il quale interviene, al presente atto, nella sua qualità di amministratore unico, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e, quindi, quale legale rappresentante della società:

- **"IMMOBILIARE VAILATE 2000 S.R.L."**, con sede in Treviglio (BG), Via Beltrame Buttinoni n. 11, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. 02402670166, stesso numero di codice fiscale, R.E.A. n. 286575, capitale sociale Euro 10.200,00, interamente sottoscritto e versato;

**che, nel seguito del presente atto sarà denominata, per brevità, semplicemente "Lottizzante"**, da una parte;

....., nato a ..... (.....) il giorno ....., residente ..... (.....), in Via..... n. ...., codice fiscale n. ...., il quale interviene, al presente atto, nella sua qualità di Responsabile del Settore 2: Tecnico e dei servizi esterni, e, quindi, in rappresentanza del:

"COMUNE DI VAILATE", con sede ivi, in Via S. Giani n. 8, codice fiscale n. 00304990195;

che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 4, comma II, del D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, e dell'art. 107, commi II e III, lettera c), del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii., allo scopo autorizzato con **decreto del Sindaco** prot. n. .... in data ..... (che, in copia conforme all'originale, si allega, al presente atto, sotto la lettera **"A"**, per formare parte integrante e sostanziale), ai sensi dell'art. 50, comma X, del citato D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.

mm. ed ii.;

**che, nel seguito del presente atto sarà denominato, per brevità, semplicemente "Comune",** dall'altra parte.

I predetti comparenti, **della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,** mi richiedono la ricezione del presente atto, con il quale

**P R E M E S S O:**

A) che la lottizzante interviene, al presente atto, in qualità di esclusiva titolare del diritto di piena proprietà dell'area sita nel

**Comune di VAILATE (CR)**

della superficie di mq. 26.840,00, ricadente nell'ambito di intervento denominato AT1, ed individuata, al Catasto Terreni del medesimo Comune, con il **foglio 2 (due), mappali:**

207, 685, 690, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 858, 860, 873, 874, 875

Si da atto che i succitati mappali saranno compiutamente definiti e meglio identificati prima della stipula della convenzione poiché sono attualmente in corso ulteriori frazionamenti

- confini, in un unico corpo: a nord in parte con strada provinciale e, in parte, con strada comunale di Calvenzano; ad est con strada comunale di Calvenzano; a sud in parte con strada comunale di Calvenzano, in parte, con mappali 738, 683 e 682, ad ovest in parte con mappale 197 e, in parte con strada provinciale;

B) che la sopraindicata intervenuta proprietà lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità dell'area interessata e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione, il tutto in forza dei titoli di cui meglio infra;

C) che l'area di cui alla convenzione ha una superficie totale territoriale di mq. 26.840 (ventiseimilaottocentoquaranta) e, nel vigente Piano di Governo del Territorio (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 19 marzo 2016, che, in copia conforme all'originale, si allega, al presente atto, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale) è classificata come Ambiti di intervento residenziali AT 1, subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo convenzionato di iniziativa privata, qui denominato "Piano di Lottizzazione";

D) che, sull'area, non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla realizzazione del Piano di Lottizzazione o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità;

**V I S T I:**

A) la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n° 4.622 del 23 giugno 2015;

- B) la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 26 ottobre 2015 esecutiva con la quale veniva adottato il Piano di Lottizzazione;
- C) la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 19 marzo 2016 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione;
- D) la Deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 10 febbraio 2018 con la quale la Giunta comunale ha preso atto:
- 1) dell'istanza presentata in data 24 gennaio 2018, prot. n. 720, dall'amministratore unico della lottizzante (relativamente alla dilazione del pagamento degli importi dovuti, delle garanzie definitive, di 18 mesi a far data dalla firma della convenzione);
  - 2) che la lottizzante si è, comunque, obbligata all'anticipazione del predetto termine al momento del ritiro del primo permesso di costruire, applicando il comma 8, dell'art. 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31;
  - 3) che l'amministratore unico della lottizzante ha richiesto, inoltre, di presentare i progetti

delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017;

4) ha autorizzato la stipula della convenzione Urbanistica stipulata in data 12/03/2018, notaio in Martinengo (BG) Dott. Adriano Baratteri, con le modifiche conseguenti per le dilazioni del pagamento degli importi dovuti a titolo di monetizzazione di cessione aree, ai sensi dell'art. 5, comma 8, L.R. 31/2014;

5) ha autorizzato l'adeguamento di tutti i termini alla dilazione accordata, restando inteso che gli impegni dovranno essere assolti nel minor termine coincidente al ritiro del primo permesso di costruire se inferiore a mesi 18.

B) La convenzione Urbanistica stipulata in data 12/03/2018, notaio in Martinengo (BG) Dott. Adriano Baratteri, n. di Rep. 62.171 raccolta n. 20.813, registrata a Bergamo il 14/03/2018 n. 9.811 serie 1T, trascritta a Bergamo il 14/03/2018 n. reg. generale 11.817 n. reg. particolare 8.197;

C) la richiesta di proroga effettuata dalla Lottizzante in data 04.03.2021 prot 1962/6.5 con la quale si richiede la possibilità di prorogare il termine per il completamento delle opere di anni 2;

D) la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 24/05/2021 con la quale è stata concessa la proroga richiesta e conseguentemente la convenzione madre così come la presente deve ritenersi conclusa entro il 19/03/2023;

E) la domanda di approvazione della prima variante al piano attuativo residenziale di iniziativa privata per l'ambito di trasformazione "At1", con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. .... del ..... e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. ...., e così costituito:

- |     |         |   |
|-----|---------|---|
| 1)  | Tav. 01 | Planimetria approvata;                              |
| 2)  | Tav. 02 | Variante - planimetria generale e estratti          |
| 3)  | Tav. 03 | Variante - standard pubblici e aree di uso pubblico |
| 4)  | Tav. 04 | Variante - sezioni "tipo"                           |
| 5)  | Tav. 05 | Variante - planimetria generale comparativo         |
| 6)  | Tav. 06 | Planivolumetrico di progetto                        |
| 7)  | All. A  | Relazione tecnica                                   |
| 8)  | All. B  | Schema di convenzione                               |
| 9)  | All. C  | Norme Tecniche di Attuazione                        |
| 10) | All. D  | Computo metrico estimativo                          |

#### **V I S T I, altresì:**

- l'art. 28 della L. n° 1.150 del 17 agosto 1942, come modificato dall'art. 8 della L. n° 765 del 6 agosto 1967, l'art. 22 della L. n° 136 del 30 aprile 1999, gli artt. 12, 14 e 46 della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ed ii.;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

le parti, come sopra indicate,

convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1 - OBBLIGO GENERALE**

1. La lottizzante ribadisce gli impegni assunti derivanti dalla convenzione urbanistica repertorio n. 62.171 del 12/03/2018 notaio Adriano Baratteri di Martinengo (BG) ad eccezione di quanto previsto dalla presente Prima Variante al P.A. AT1, normata esclusivamente dalla presente convenzione e dei correlati elaborati grafici e tecnici;

2. La lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per la stessa vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

3. La variante al Piano di Lottizzazione AT1 è afferente alle seguenti fattispecie:

a) Inserimento nel comparto urbanistico AT1 di una struttura commerciale (media struttura di vendita);

b) Recepimento di quanto approvato dall'Amministrazione Comunale in data 06/04/2021 con atto della Giunta Comunale n. 33 per ciò che è attinente alla delimitazione del centro abitato e alla conseguente modifica della distanza dalla SP. 2 dagli edifici determinata con la presente Variante in mt. 10,00.

#### **ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2. La lottizzante è obbligata per sè e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell'area oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla lottizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

#### **ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della presente.

2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro i termini di validità del relativo permesso di costruire che dovrà essere richiesto entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del Piano di Lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 6.

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il 19/03/2023.

4. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma III. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dalla lottizzante, in forma gratuita al Comune, è avvenuta con la stipula della convenzione del 12/03/2018 Notaio Baratteri di Martinengo (BG)

Si precisa che tutti predetti termini previsti dalla presente convenzione devono tenere conto di quanto meglio indicato nelle premesse, con riguardo alla predetta deliberazione giunta comunale in data 24/05/2021 con atto n. 48. Il termine ultimo determinato è il 19/03/2023

6. Il termine di scadenza della presente convenzione (prima variante ambito AT1) è determinato nel 12.03.2028 ossia 10 anni dalla stipula della convenzione (ambito AT1) stipulata in data 12/03/2018, notaio in Martinengo (BG) Dott. Adriano Baratteri, n. di Rep. 62.171 raccolta n. 20.813, registrata a Bergamo il 14/03/2018 n. 9.811 serie 1T, trascritta a Bergamo il 14/03/2018 n. reg. generale 11.817 n. reg. particolare 8.197.

#### **ART. 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il Piano di Lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva, o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali.

Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 35, 36, 37, 39, 40 e 42 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ed ii.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione.

Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico - informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dalla lottizzante, a propria cura e spese.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma II, salvo proroghe motivate o sospensioni *per factum principis*, il Comune può, previa diffida notificata alla lottizzante,

procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese della stessa.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 2, comma II, lettera b), della L. n° 109 dell'11 febbraio 1994, e ss. mm. ii., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli artt. 2, 3 e 6 del D.Lgs. n° 158 del 17 marzo 1995.

Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della lottizzante; esse sono individuate e disciplinate all'art. 8.

Il progetto esecutivo di cui al comma I deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 38 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ed ii.

Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui al comma II, secondo periodo.

6. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

7. In data 23/04/2018 è stata presentata giusta SCIA per opere di urbanizzazione "stralcio A", opere parzialmente collaudate con determina 105 del 05.09.2019, di questo stralcio resta da completare tappeto d'usura e parte di attrezzatura del verde pubblico;

8. In data 15/10/2019 è stata presentata giusta SCIA per opere di urbanizzazione "stralcio B", opere parzialmente collaudate con determina 42 del 15.05.2021, di questo stralcio restano da completare diverse opere, fra cui alcune urbanizzazioni oggetto della presente variante;

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dalla lottizzante, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all'art. 4.

2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 2, comma II, lettera b), della L. n° 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni, ovvero titolari di diritti

speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli artt. 2, 3 e 6 del D.Lgs. n° 158 del 17 marzo 1995. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della lottizzante; esse sono individuate e disciplinate all'**art. 8**.

3. Il progetto esecutivo di cui al comma I deve, comunque, tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

4. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per l'esecuzione delle opere ai sensi del comma 1.

5. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. n° 34 del 25 gennaio 2000 e, ove occorra, ai sensi della L. n° 46 del 5 marzo 1990.

6. Le opere di urbanizzazione, efferenti il presente progetto di variante, dovranno essere completate entro il termine della proroga sopra menzionata ossia nel 19/03/2023

#### **ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. La lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto della variante di Piano di Lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'art. 4, e di seguito descritte:

- A.1. strade veicolari, interne al Piano di Lottizzazione;
- A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;
- A.3. tombinatura roggia comunale;
- B.1. spazi di sosta e di parcheggio;
- C.1. fognature per acque nere;
- C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- D.1. rete idrica per l'acqua potabile;
- D.2. almeno n. 3 idranti antincendio stradale del tipo a colonna;
- E.1. rete di distribuzione del gas metano;
- F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce;
- G.1. rete telefonica fissa.

2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'art. 40 della L. n° 166 del 1° agosto 2002, e degli artt. 34 e seguenti della L.R. n° 26 del 12 dicembre 2003, e comunque in conformità alle prescrizioni del P.U.G.S.S.

3. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi



alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'A.R.P.A. o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.

4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato

5 del D.Lgs. n° 152 dell'11 maggio 1999, nonché delle altre norme da questo richiamate.

5. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune o all'uso pubblico.

Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm. 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico.

Tale muretto, che resta di proprietà della lottizzante e può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

#### **ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

1. La lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati della variante al Piano di Lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'art. 4, e di seguito descritte:

- pista ciclabile di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto del Piano di Lottizzazione, come prevista dal Piano di Governo del Territorio, al servizio di un territorio più vasto;

- verde di quartiere come indicato nelle tavole grafiche;

2. La lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

Sono compresi in tale definizione anche i raccordi stradali di qualunque genere.

#### **ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA**

1. Le opere di cui ai punti E.1 e F.1 dell'art. 6 sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all'art. 5 comma II, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.

3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti E.1 e F.1 dell'art. 6, la lottizzante provvede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali,

per l'attrezzamento dell'intero comparto del Piano di Lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione.

La lottizzante provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.

4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, le garanzie di cui all'art. 12 sono ridotte di conseguenza.

5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.

6. Restano, in ogni caso, a carico della lottizzante, che ne deve tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza della stessa ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto esecutivo.

#### **ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE**

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive della lottizzante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune, nè da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- b) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- e) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

#### **ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI**

## **PUBBLICI**

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di Governo del Territorio, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano di Lottizzazione iniziale e alla presente prima variante, sono così quantificate:

### **- PEREQUAZIONE COMPARTO**

- Superficie territoriale = mq. 22.868,07;
- volume edificabile = mc. 22.639,39;
- Slp Edificabile Residenziale = 7.546,46;
- Capacità insed. Teorica = 122,33;

### **- DOTAZIONE AREE PUBBLICHE RESIDENZIALE**

- 
- Richiesta 23 mq/ab = 2.813,57;
- Prevista 30 mq/ab = 3.683,70;

### **- DOTAZIONE AREE PUBBLICHE COMMERCIALE**

- Slp commerciale = 1.430,00;
- Sup. Richiesta = 100% della Slp = 1.430,00mq
- Sup. Prevista = 112% = 1.595,92 mq
- Sup. Tot. Standard Richiesti = 4.243,57
- Sup. Tot. Standard Previsti = 5.279,62 mq

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano di Lottizzazione, alla presente variante, all'interno di quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma I, per una superficie netta di mq. 5.279,62.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma II, lettera c), del D.M. n° 1.444 del 2 aprile 1968, e del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di Governo del Territorio, non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:

a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;

b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;

c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in continuità ad àmbiti di verde pubblico preesistenti.

## **ART. 11 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese della lottizzante e dei relativi oneri accessori ammonta ad **Euro 805.213,00 (ottocentricinquemiladuecentotredici/00)**, come risulta dal Computo metrico estimativo approvato unitamente alla variante Piano di Lottizzazione, a cui vanno aggiunti 80.521,30 per iva e 50.000,00 per spese tecniche e collaudi, per un totale complessivo pari a euro 935.734,34. Si precisa che gli

oneri generati dal comparto ammontano a euro 306.070,73

2. La lottizzante è espressamente autorizzata alla dilazione e frazionamento del pagamento degli importi dovuti delle garanzie definitive di 18 (diciotto) mesi a far data della firma della convenzione.

La lottizzante si obbliga, in forza del presente atto, comunque, all'anticipazione del predetto termine al momento del ritiro del primo permesso di costruire applicando il comma 8, dell'art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, n. 31.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta della lottizzante, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1.944, comma II, del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma I, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto, *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse.

La garanzia copre, altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della lottizzante di cui all'art. 19, comma I, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

6. La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell'art. 17, comma II; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti degli operatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 12 (dodici) mesi dal predetto collaudo favorevole, ai sensi dell'art. 19, comma IV.

7. L'importo di cui al comma I deve essere adeguatamente do-

cumentato prima del collaudo; qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo documentato e non quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 14, comma III.

Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai sensi dell'art. 44 della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ed ii., entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite.

#### **ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Dopo la sottoscrizione della convenzione la lottizzante può presentare le domande per ottenere i titoli abilitativi per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché alla variante al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

2. L'efficacia dei succitati titoli abilitativi, in qualunque forma ai sensi del comma I, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e agli artt. 43, 44 e 48 della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ii., con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, comma VI, gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell'art. 44 della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ed ii., non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma III, è sempre effettuata con alla condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11, comma VII.

#### **ART. 13 - VARIANTI**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma XII, della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ed ii., è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destina-

zione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'art. 9 del D.M. n° 1.444 del 2 aprile 1968;

c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

e) l'accorpamento dei lotti, lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma II, ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma I, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'art. 14, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, possono essere autorizzate previa verifica della regolarità delle aree pubbliche cedute o con eventuale loro conguaglio come stabilito al successivo articolo 14.

5. Le variazioni non possono comportare, nè espressamente nè tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

#### **ART. 14 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA**

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel Piano di Lottizzazione siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del Piano di Lottizzazione.

2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'art. 46, comma I, lettera a), della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005 e ss. mm. ed ii., purché l'importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale di cui all'art. 11 della presente convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T. per il costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del ventesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma I, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore della lottizzante, non si procede ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione.

Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori assentiti.

#### **ART. 15 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE**

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, la lottizzante presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese della lottizzante che ne deve anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui



all'art. 4, comma VI, della presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui all'art. 8, commi I e II. In difetto il Comune, previa diffida alla lottizzante, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese della lottizzante; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata della lottizzante ovvero a richiesta del Comune.

In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma I, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune, per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere.

Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma II.

#### **ART. 16 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE**

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune al collaudo delle stesse, come meglio individuato nell'art. 17.

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate sia graficamente che quantitativamente negli elaborati grafici afferenti la presente variante al Piano di Lottizzazione come pure negli allegati alla convenzione stipulata in data 12.3.2018 notaio Baratterri.....

3. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Piano di Lottizzazione e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che la lottizzante possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

5. La lottizzante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire all'uso pubblico, siano accertate in misura infe-

riore a quella prevista dalla presente convenzione, la lottizzante è obbligata al reperimento delle aree mancanti.

Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, la lottizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato.

#### **ART. 17 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico della lottizzante sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'art. 15, comma II.

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'art. 15, comma IV, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 25% (venticinque per cento) degli spazi edificabili assegnati alla lottizzazione.

Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico della lottizzante, indistintamente, fino alla ultimazione di almeno il 50% della potenzialità edificatoria assegnata alla lottizzazione.

4. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi I e II gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali; per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'art. 13, comma VII.

#### **ART. 18 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. La variante al progetto di Piano di Lottizzazione è composta da:

- Tav. 01            Planimetria approvata
- Tav. 02            Variante - planimetria generale e estratti
- Tav. 03            Variante - standard pubblici e aree di uso pubblico
- Tav. 04            Variante - sezioni "tipo"
- Tav. 05            Variante - planimetria generale comparativo
- Tav. 06            Planivolumetrico di progetto
- All. A             Relazione tecnica
- All. B             Schema di convenzione
- All. C             Norme Tecniche di Attuazione
- All. D             Computo metrico estimativo

2. Il progetto della variante al Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e la lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma I, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11,

allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione, vengono allegati materialmente alla convenzione.

**ART. 19 - SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della lottizzante.

**ART. 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1. La lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. La lottizzante autorizza il competente signor Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trova, altresì, applicazione, per quanto occorra, l'art. 51 della L. n° 342 del 21 novembre 2000, per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Si allega, in originale, al presente atto, sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile servizio tecnico comunale del comune di Vailate, in data ..... , prot. n. ....

Le parti dichiarano che, dal rilascio del predetto certificato, sino ad oggi, non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici relativi all'area in oggetto.

\* \* \*

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della lottizzante, che richiede i benefici fiscali di legge, costituendo la realizzazione delle opere previste, l'esecuzione e l'applicazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vailate (CR), il tutto ai sensi e per gli effetti:

di quanto previsto e disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 11 D.P.R. n. 131/86 Tariffa parte prima, trattandosi di atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; dell'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973, potendo lo stesso beneficiare delle relative esenzioni fiscali.

## ART. 21 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Brescia

2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l'impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione nell'esecuzione del contratto è disciplinata dal relativo capitolato speciale d'appalto.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

5. Nel caso di dubbi o interpretazioni contrastanti, derivanti dalla presente Convenzione a raffronto con la Convenzione stipulata in data 12/03/2018, notaio in Martinengo (BG) Dott. Adriano Baratteri, n. di Rep. 62.171 raccolta n. 20.813, registrata a Bergamo il 14/03/2018 n. 9.811 serie 1T, trascritta a Bergamo il 14/03/2018 n. reg. generale 11.817 n. reg. particolare 8.197 prevarrà quest'ultima.

Si chiedono, inoltre, i benefici fiscali previsti e di legge.

\* \* \*

I componenti prendono atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente prestazione notarile ed alla legittima conservazione, anche dei dati positivi, da parte dello studio notarile presso i propri archivi, anche informatici.

\* \* \*

**I componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui dichiarano di avere esatta conoscenza.**

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai componenti che, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo confermano e sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore .....

Scritto con sistema elettronico e completato in minima parte a mano da persona di mia fiducia su trentasette pagine di dieci fogli e sin qui della trentottesima.

F.to:

F.to:

F.to: